

ALIQUOTE NUOVA IMU ANNO 2024

Aliquota	Descrizione
<p>(A) 6 per mille</p>	<p>Aliquota per abitazione principale di categoria <u>A/1 A/8 A/9</u> e relative pertinenze.</p> <p>Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per cui la destinazione medesima si verifica</p>
<p>(B) 7,6 per mille</p>	<p>Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. La base imponibile sulla quale calcolare l'aliquota è ridotta del 50%.</p>
<p>(C) 7,6 per mille</p>	<p>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito a parenti di secondo grado in linea retta (nonni e nipoti) a condizione che i parenti utilizzino direttamente l'unità immobiliare come abitazione principale e relative pertinenze limitatamente ad una sola unità per ciascuna categoria catastale C/2 – C/6 – C/7, avendo ivi costituito la propria residenza, le intestazioni di utenze di servizi pubblici e abbiano provveduto alla registrazione del contratto di comodato. La presente aliquota</p>

	agevolata viene estesa anche alle unità concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli) qualora non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 747, della Legge n. 160/2019
(D) 6,4 per mille	Unità immobiliare destinata ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, qualora sia locata.
(E) 6,3 per mille	Unità immobiliari destinate a soggetti in condizioni di fragilità. La fruizione dell'agevolazione comporta la sottoscrizione di specifici accordi con i servizi sociali comunali approvati dall'Amministrazione comunale
(F) 7,6 per mille	Unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/3 – destinate esclusivamente a sale cinematografiche.
(G) 8,7 per mille	Le unità immobiliari appartenenti alle categorie C/1, C/2 e C/3 utilizzate direttamente dal soggetto passivo per lo svolgimento della propria attività produttiva nonché per quelle concesse in locazione finalizzate all'esercizio di attività produttive (commerciale, artigianale con l'esclusione delle attività di servizio).
(H) 6,9 6,4 6,9 6,9	<p>Le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale con relativa pertinenza, secondo i principi indicati nel nuovo Accordo stipulato tra Amministrazione Comunale e Organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori a livello territoriale in data 15/7/2019 ai sensi della Legge 431/98 (art. 2 comma 3) e D.M. 5 marzo 1999 successivamente modificato dal decreto interministeriale del 16/1/2017 precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ i contratti con durata di locazione fino a 3 anni; ➤ i contratti con durata di locazione oltre 3 anni; ➤ i contratti transitori ordinari; ➤ i contratti transitori per studenti universitari <p>Il servizio tributario, nell'ambito della propria attività di controllo e verifica, potrà richiedere l'attestazione di conformità all'Accordo sottoscritto in data 15/7/2019 rilasciato dalle Organizzazioni rappresentative delle proprietà edilizie e dei conduttori</p> <p>Relativamente ai contratti in essere stipulati secondo il precedente Accordo, i soggetti interessati potranno usufruire dell'aliquota agevolativa, già prevista per le annualità precedenti e precisamente:</p> <p>6,40 per mille per i contratti con durata 6 + 2;</p> <p>6,90 per mille per i contratti con durata 3 + 2;</p> <p>fino alla scadenza del contratto.</p> <p>Decorso il termine, ai fini della fruizione delle aliquote agevolative di cui alla lettera I) il soggetto interessato dovrà stipulare il contratto secondo il nuovo accordo</p> <p>L'imposta determinata applicando le aliquote stabilite è ridotta al 75%.</p>
(I) 10,9 per mille	Le unità immobiliari appartenenti alla categoria D/5. (Istituti di credito , Cambi e Assicurazioni)

(L) 1 per mille	<u>Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</u>
(M) esenti	<u>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso locati. (Beni merce)</u>
(N) 0,0%	Per i soggetti possessori di unità immobiliari adibite a Musei riconosciuti dalla Regione Lombardia – categoria catastale B/6;
10,5 per mille	<p>ALIQUOTA ORDINARIA:</p> <p><u>Si applica a tutte le tipologie di immobili abitativi non comprese in quelli precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 a A/9 concesse in locazione a canone libero, quelle che rimangono vuote e a disposizione del proprietario. L'aliquota si applica anche alle pertinenze di tali tipologie di immobili.</u></p> <p>AREE EDIFICABILI</p> <p>ALTRI IMMOBILI : non compresi nei requisiti ai fini della fruizione di aliquota agevolata;</p>
	<p>Modalità di fruizione delle aliquote agevolative</p> <p>Ai fini della fruizione dell'aliquota agevolative di cui alla lettera B) indicata nel presente prospetto dovrà essere presentata la dichiarazione IMU entro il termine del 1/7/2024.</p> <p>Per la fruizione delle aliquote agevolative, di cui alle lett.) C, D, E, F, H, N) dovrà essere presentato apposito modulo con relativa documentazione se richiesta, disponibile sul sito del comune ovvero presso gli uffici tributari, che attestino il possesso dei requisiti richiesti. I soggetti interessati saranno, altresì, tenuti a dichiarare, utilizzando lo stesso modulo, il venir meno delle condizioni per la fruizione del beneficio. Il termine di presentazione di tale modulo, pena la decadenza del beneficio, è il 31/12/2024.</p> <p>Per la fruizione dell'aliquota agevolativa di cui alla lett. G) dovrà essere presentato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i possessori che utilizzano direttamente l'immobile dovrà essere presentata la dichiarazione IMU entro il termine del 1/7/2024; - per i possessori che concedono gli immobili in locazione dovrà essere presentato apposito modulo, di cui al precedente paragrafo, allegando copia del contratto. <p>I contribuenti che abbiano provveduto alla trasmissione del modulo di agevolazione per l'anno 2023 e retro e che non abbiano avuto variazioni in corso d'anno sono esonerati dal presentare nuova modulistica. È fatto obbligo ai contribuenti di comunicare al servizio tributario l'eventuale cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla fruizione delle agevolazioni entro il 31/12 dell'anno in cui è intervenuta la cessazione.</p>